

ALLEGATO A - I.M.U. - ANNO 2024- ALIQUOTE E DETRAZIONI
(allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale)

TIPOLOGIA IMMOBILI		ALIQUOTA (per cento)	DETRAZIONE	RIDUZIONI
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze.	0,60 <i>Interamente dovuta al Comune</i>	€. 200,00	
2	Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	0,10 <i>Interamente dovuta al Comune</i>		
3	Tutte le restanti tipologie di immobili Fabbricati, terreni agricoli se non posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, aree fabbricabili)	1,00 • <i>Fabbricati produttivi class. D:</i> - 0,76 allo Stato - 0,24 al Comune • <i>Tutti gli altri immobili:</i> - <i>Interamente dovuta al Comune..</i>		
4	Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7, concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale. * <i>L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare ed alle sue pertinenze.</i>	0,90 <i>Interamente dovuta al Comune</i>		Riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, non classificate nelle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l'immobile concesso in comodato possieda nello stesso un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A1, A8 e A9. **
5	Unità immobiliare locata a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998 n. 431.	1,00 <i>Interamente dovuta al Comune.</i>		L'aliquota è ridotta del 25% (equivale ad aliquota calcolata al 75%, art. 1 comma 53 della Legge n.208/2015).

*** per usufruire della riduzione dell'aliquota occorre presentare apposita autocertificazione predisposta dagli uffici comunali. La dichiarazione non è dovuta, per gli anni successivi a quello di prima applicazione, nel caso in cui non siano mutate le condizioni soggettive od oggettive.**

**** per poter accedere alla riduzione della base imponibile, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti presentando dichiarazione IMU entro il 31 dicembre dell'anno successivo. La dichiarazione non è dovuta, per gli anni successivi a quello di prima applicazione, nel caso in cui non siano mutate le condizioni soggettive od oggettive.**

Dal 01/01/2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'Imu ai sensi del comma 751 dell'art. 1, L. n. 160/2019.